



COMUNE DI MAGHERNO

Provincia di PAVIA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.07.2023

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Impianti sportivi comunali
- Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Destinatari degli impianti
- Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 5 Uso straordinario e revoca
- Art. 6 Uso dell'impianto
- Art. 7 Pubblico
- Art. 8 Divieto di sub-concessione
- Art. 9 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- Art. 10 Installazioni particolari
- Art. 11 Tariffe d'uso
- Art. 12 Esenzioni e riduzioni
- Art. 13 Penalità

TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

- Art. 14 Destinatari della convenzione
- Art. 15 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 16 Gestione
- Art. 17 Manutenzione ordinaria
- Art. 18 Manutenzione straordinaria
- Art. 19 Attrezzature e beni mobili
- Art. 20 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 21 Manifestazioni al pubblico
- Art. 22 Pubblicità
- Art. 23 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi generali

Articolo 1 **Impianti sportivi comunali**

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'Amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Articolo 2 **Definizione degli impianti sportivi comunali**

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi presso il Centro sportivo comunale sito in Via Dante Alighieri-Borgo Oleari snc;

L'elenco degli impianti sportivi comunali, oggetto del presente regolamento, potrà essere aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 3 **Destinatari degli impianti**

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- 1) alle Società sportive, Gruppi o Associazioni aventi sede nel territorio di Magherno
- 2) alle Società sportive, Gruppi od Associazioni aventi sede in altri Comuni;
- 3) ai soggetti privati.

Articolo 4 **Criteri per l'assegnazione degli impianti**

Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 2) verranno assegnati con il rispetto delle seguenti priorità:

- a) SOCIETÀ SPORTIVE GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI MAGHERNO;
- b) ALLE SOCIETÀ SPORTIVE, GRUPPI OD ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI;
- c) AI SOGGETTI PRIVATI.

A PARITÀ DI CONDIZIONI SI SEGUIRANNO LE SEGUENTI PRIORITÀ:

- a) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA;
- b) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE;
- c) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SALTUARIE, RICREATIVE, DEL TEMPO LIBERO ED AMATORIALE.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:

- i soggetti di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 3 dovranno fare richiesta entro il 31 luglio di ciascun anno, firmata dal legale rappresentante o dal presidente della Società;

- l'Amministrazione Comunale indicativamente entro il mese di ottobre programma l'uso degli impianti in base alle richieste pervenute e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i Gruppi per coordinare eventuali modifiche che si rendessero necessarie
 - la concessione di cui ai soggetti privati (art. 3 punto 3) potrà avvenire: di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.
- Nella tipologia dell'attività *agonistica*, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo
- Nella tipologia dell'attività *giovanile*, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile
- Nella tipologia di attività *saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale*, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

La gestione degli impianti sportivi, o di una parte degli stessi, viene concessa con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica.

Articolo 9

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I concessionari s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Il concessionario si assume inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone dallo stesso designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità delle stesse.

Articolo 10

Installazioni particolari

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il concessionario, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il concessionario deve dare comunicazione al Comune per consentire la

verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 11 **Tariffe d'uso**

La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- 1) campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi presso il Centro sportivo comunale sito in Via Dante Alighieri-Borgo Oleari snc;

Articolo 12 **Esenzioni e riduzioni**

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti:

- Associazioni sportive e non che organizzano attività sportive e non, in forma totalmente gratuita.

Articolo 13 **Penalità**

Comportano la sospensione o la revoca della concessione:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale;
- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino concessionario degli spazi secondo il presente regolamento, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

Titolo II

Concessione degli impianti sportivi comunali in convenzione

Articolo 14 Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, con le modalità previste dal titolo I del presente regolamento, affida nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- b) Federazioni, Associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Associazioni del tempo libero per la promozione di attività sportive, formative e ricreative.
- f) Privati abilitati all'insegnamento della ginnastica;

Articolo 15 Gestione

I Concessionari sono tenuti, di solito, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica, ma nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.

La Giunta Comunale approva con propria deliberazione il relativo schema di Convenzione per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali.

Il Concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale, bar, punti di ristoro).

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune sulla base di quanto riportato nella relativa convenzione.

Articolo 16 Manutenzione ordinaria

I Concessionari di cui al precedente articolo 14 sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

Articolo 17 Manutenzione straordinaria

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I Concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 18

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

Articolo 19

Revoca concessione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il Concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il Concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 20

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del Concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

Il Concessionario risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Articolo 21

Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Sono a carico della Società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

Articolo 22

Norme transitorie e finali

Il Concessionario può utilizzare proprio Personale volontario o Personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione lavorativa.

Deve altresì espressamente garantire che il Personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Concessionario deve stipulare un'ideale polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose , nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto della concessione.

Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini stabiliti nel provvedimento di approvazione.